



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 208 del 21/01/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'11 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

3) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI VITTORIO EMANUELE PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPOSATO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 C5 DEL 3/11/2021
(Gara: ROMA CALCIO A 5 – SPORTING CLUB MARCONI del 30/10/2021 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionali)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021

Per la Società Roma Calcio a 5 è presente il Presidente della Soc. Roma Calcio a 5, Di Vittorio Gianluca.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 79 del 03.11.2021 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, in cui viene afflitta la squalifica per 3 gare a carico dell'allenatore Di Vittorio Emanuele, e la squalifica per 4 gare al calciatore Sposato Lorenzo, ascoltata la società Roma Calcio a 5, e valutando gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sposato Lorenzo a 3 gare, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo rispetto ai fatti così come verificatisi, alla luce degli atti ufficiali.

Altresì, la stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla contestazione riguardo l'omologazione della gara, disputata il 30.10.2021, tra le società Roma Calcio a 5 e Sporting Club Marconi, poiché quest'ultima non ha effettuato il ricorso nei confronti del provvedimento del Giudice Sportivo, ai sensi dell'art.65 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dichiara altresì, inammissibile il reclamo limitatamente alla squalifica a carico dell'allenatore Di

Vittorio Emanuele, ai sensi dell'art.107, comma 3 del C.G.S..
Per tutto quanto sopra detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'omologazione della gara, ai sensi dell'art. 65 del C.G.S., ed alla squalifica a carico dell'allenatore Di Vittorio Emanuele, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sposato Lorenzo a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPICA TIVOLI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021

(Gara: ROVIANO FOOTBALL CLUB – OLIMPICA TIVOLI del 16/10/2021 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

Con ampie motivazioni la reclamante contesta la decisione del Giudice di prime cure che aveva respinto il gravame avverso la posizione irregolare di calciatori della squadra avversaria che avevano scontato un residuo di squalifica nella prima, ed unica, gara ufficiale del campionato 2020-2021, poi annullato per disposizione della F.I.G.C. per le note vicende relative all'emergenza COVID-19. Sostiene con articolate argomentazioni la reclamante che ci si troverebbe nel caso, previsto dal CGS, di gare che non hanno conseguito un valido risultato per la classifica a seguito di successivo annullamento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e che quindi le squalifiche scontate in tali gare andavano nuovamente scontate nella prima gara utile successiva che è appunto quella che qui interessa. L'assunto non è condivisibile per il principio generale di tassatività delle disposizioni regolamentari in tema di esecuzione delle sanzioni che non lascia spazio ad interpretazioni analogiche o per estensione. Invero la disposizione regolamentare richiamata si riferisce esclusivamente a singole gare annullate per decisione degli Organi di Giustizia Sportiva e non ad un intero campionato annullato per disposizione federale. Nella specie, infatti, la decisione è stata assunta dalla Presidenza della F.I.G.C., come ricordato nel reclamo stesso, con il Comunicato Ufficiale 191/a del 23-3-2021 ove ci si è limitati ad annullare anche la classifica del campionato in questione, senza peraltro nulla aggiungere sul destino delle squalifiche eventualmente scontate nelle gare degli stessi campionati. Non avendo nulla previsto non ci si può che riferire alle vigenti disposizioni che regolano solo l'ipotesi di annullamento di gare, da parte degli Organi di Giustizia, ma non quello, del tutto eccezionale, di annullamento di classifiche da parte degli Organi Federali. Già questo farebbe propendere per la regolarità della posizione dei calciatori in questione non essendo stata violata alcuna norma regolamentare ed avendo gli stessi comunque osservato un turno di squalifica non disputando la gara in questione. Il fatto che, per un evento planetario, imprevedibile e di assoluta emergenza, sia stata poi, dapprima sospesa la competizione e poi annullata l'intera classifica, non può riverberarsi in senso negativo, in assenza di una specifica disposizione, sugli atleti che siano stati ossequianti a quanto il regolamento loro richiedeva, osservando il turno di squalifica residuo dalla stagione sportiva precedente, nella prima gara utile della stagione successiva. La gara in questione conseguì un risultato utile ai fini della classifica, tanto è vero che fu quest'ultima, la classifica, e non la gara ad essere successivamente annullata. Diversamente opinando, aderendo all'impostazione della reclamante, anche le squalifiche comminate nei campionati che si svolsero per più giornate, per automatismo o per due o tre gare, e scontate nelle poche gare svoltesi nella stessa stagione, dovrebbero considerarsi non scontate determinando l'irregolarità di un numero indeterminato ma certamente rilevante di gare nella corrente stagione sportiva con effetti devastanti sulla regolarità dei campionati, ciò si ripete, in assenza di un chiaro precetto in tal senso. Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

13) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. ANITRELLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GERARDI GRIMOALDO PER 3 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIGLIO ANTONIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FARGNOLI GIUSEPPE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 LND DEL 24/11/2021

(Gara: ANITRELLA – CECCANO CALCIO 1920 del 21/11/2021 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.C.D. Anitrella, nel quale chiedeva la riduzione dell'ammenda di Euro 800,00 inflitta per inagibilità dello spogliatoio.

A detta della società Anitrella la dichiarazione della terna arbitrale, relativamente allo spogliatoio allegato, non corrispondeva alla verità.

Vero è che la stessa terna arbitrale è stata accompagnata dal responsabile del campo e che nessuno si è lamentato con lo stesso delle condizioni dello spogliatoio.

La società Anitrella chiedeva, inoltre, la riduzione della squalifica di 3 gare inflitta all'allenatore, Gerardi Grimoaldo perché, a loro dire, lo stesso non ha assolutamente insultato la terna arbitrale nell'uscire dal terreno di gioco, ma ha solamente chiesto spiegazioni.

Tale richiesta viene preliminarmente dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

La società Anitrella chiedeva, altresì, la riduzione della squalifica inflitta a carico del calciatore, Giglio Antonio, squalificato per 3 gare per doppia ammonizione e parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, e la squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Fagnoli Giuseppe, per parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

Relativamente alla posizione del Giglio, questa Corte, valutando gli atti del fascicolo ed il referto di gara, fonte di prova primaria, non ritiene possibile rivedere l'entità della sanzione adottata dal Giudice di primo grado.

Per quanto riguarda invece il calciatore Fagnoli Giuseppe, dichiara anche questa richiesta inammissibile, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Gerardi Grimoaldo e del calciatore Fagnoli Giuseppe, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Giglio Antonio.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 gennaio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BRICTENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMICONI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021

(Gara: PALOMBARA – BRICTENSE del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Bric tense ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, con conseguente riduzione della squalifica assumendo che il calciatore Sig. Francesco Formiconi avrebbe "soltanto" rivolto alcune offese all'arbitro senza mai avvicinarsi a lui.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed il contenuto del referto arbitrale è di contro emerso come il Formiconi non solo abbia rivolto all'arbitro plurime offese, come d'altronde ammesso dal Reclamante, ma nel rivolgere gli insulti sia corso verso l'Ufficiale di gara tentando di colpirlo con dei pugni e costringendolo ad abbandonare il campo per poi essere fermato dagli altri giocatori.

Il comportamento del Formiconi, così come emerso negli atti ufficiali, risulta pertanto essere palesemente contrario alla normativa regolamentare vigente.

Alcuna prova o richiesta di prova risulta invero essere stata fornita dal Reclamante, il quale si è limitato a richiedere una riduzione della sanzione limitandosi a confermare come il Formiconi avrebbe rivolto all'Ufficiale di gara delle offese.

Circostanza di per se sufficiente a confermare il comportamento antisportivo e la sanzione comminata.

Per quanto sopra, il ricorso non è meritevole di accoglimento alcuno.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

23) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021

(Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

la società ASD Vis Sgurgola Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del calciatore Valeri Alessandro per n. 4 giornate e del giocatore.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia da confermare il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, poiché la squalifica del calciatore Valeri è derivata dal comportamento minaccioso ed offensivo che rivolgeva nei confronti dell'arbitro di gara, rivolgendogli frase minacciosa, oltre che verso il proprio compagno di squadra, colpendolo più volte con calci e pugni.

L'entità della squalifica comminata dal Giudice è dunque ritenuta congrua visti i comportamenti tenti dal Valeri.

Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. BI.TI. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPOLEI GIANLUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 183 LND DEL 30/12/2021
(Gara: BI.TI. CALCIO – VILLA ADRIANA del 29/12/2021 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

La società U.S.B. I T.I propone appello a questa Corte Sportiva d' Appello per la squalifica per 3 gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Capolei Gianluca. Sostiene la ricorrente che il calciatore in questione durante l'incontro in oggetto, veniva più volte ingiuriato dai sostenitori avversari ed in particolare da un calciatore della società Villa Adriana, al quale il Capolei rivolgeva una offesa e gli indicava di calmarsi. Il direttore di gara sentito ciò, ne decretava l'espulsione. Il Capolei, a questo punto, si avvicinava all'arbitro che si era voltato toccandolo leggermente ad un braccio, spiegandogli i motivi del suo comportamento, chiedendogli scusa per averlo toccato. Questo Organo di Giustizia Sportiva, letti gli atti ed in particolare il referto dell'arbitro, in cui evidenzia nei dettagli il comportamento del calciatore, rileva dalla lettura che, a seguito dell'espulsione comminatagli, lo stesso correva verso l'arbitro con toni minacciosi, con l'intenzione di colpirlo, afferrandolo per un braccio e strattonandolo. Manteneva tale atteggiamento per ben tre volte e malgrado i compagni tentassero di calmarlo, si divincolava dagli stessi, tentando nuovamente di raggiungere l'arbitro. Appare evidente da quanto sopra che non possono essere prese in considerazione le lamentele esposte dalla reclamante nel ricorso in argomento, in quanto non rispondenti alla realtà dei fatti accaduti in campo e riportati fedelmente dall'arbitro nel proprio rapporto. Detto ciò questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 21 gennaio 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli